



# COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 26</b> <b>Del 19.05.2023</b>	<b>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI E SPAZI COMUNI URBANI. ESAME E APPROVAZIONE.</b>
---------------------------------------	--

L'anno Duemilaventitre, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **19:00 e segg.**, nella Casa comunale.

Alla **I** convocazione in sessione **ORDINARIA** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA		X	11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO	X	
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA	X	
6) MARTORANA GIOACCHINO		X	14) GUGLIELMO FABIANA		X
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA	X	
8) DI NOTO ORIANA	X		16) BISCONTI SALVATORE		X

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Presenti 12

Assenti 4

Si dà atto della sussistenza del numero legale.

**Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente**

**Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careri**

**La seduta è pubblica.**

**PRESENTI 12**

**ASSENTI 4 (Cons. Morici Maria Luisa – Cons. Martorana Gioacchino — Cons. Guglielmo Fabiana – Cons. Bisconti Salvatore)**

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e l'Assessore Lanza.

**Il Presidente** apre l'ottavo punto all'ordine del giorno a oggetto - Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani. Esame e Approvazione.

**Il Presidente** espone i contenuti del Regolamento sottoposto all'esame consiliare, attraverso cui si intendono promuovere e realizzare percorsi di collaborazione con cittadini e Associazioni per la cura e la rigenerazione di beni e spazi pubblici, nell'ottica di garantire il decoro e migliorare la fruibilità del territorio. Precisa che detta disciplina distingue le mere azioni di cura di spazi pubblici, come un'aiuola, da interventi di riqualificazione di natura complessa.

Il Sindaco evidenzia che lo strumento attraverso cui attivare dette forme di cooperazione è il patto di collaborazione e che in alcun caso eventuali forme di gestione dei beni pubblici potranno implicare lo svolgimento di attività con scopi lucrativi. Precisa che il percorso di elaborazione del regolamento è stato complesso e frutto della preziosa collaborazione dei consiglieri di maggioranza per renderlo efficace per il nostro territorio, realizzando un altro punto del programma elettorale.

**Il Consigliere P.F. Martorana** afferma che il regolamento presenta "un taglio sartoriale". Nel merito ritiene che l'Ente debba fare un "passo avanti" verso i volontari assumendo gli oneri della copertura assicurativa e suggerisce, inoltre, di mitigare la disciplina afferente i profili di responsabilità per danni.

Il Sindaco precisa che, ferma restando la massima disponibilità dell'Amministrazione provvedendo alla copertura assicurativa, ricorre una concreta difficoltà a reperire i fondi necessari, attesa la situazione di emergenza finanziaria dell'Ente. Precisa poi che le associazioni di volontariato provvedono già ad assicurare i propri iscritti. Ritiene, infine, che la disciplina della responsabilità dei cittadini risulti temperata.

**Il Consigliere Monti** sottolinea che la previsione regolamentare prevede la possibilità dell'Ente di coprire detti oneri qualora ovviamente le associazioni ne siano sprovviste.

**Il Consigliere M. Lo Cascio** esprime soddisfazione per l'elaborazione di questo regolamento che pone al centro il cittadino e lo rende partecipe della vita politica ed amministrativa del Comune e preannuncia voto favorevole.

**Il Consigliere P.F. Martorana** condivide i contenuti del regolamento e sottolinea che è un tratto distintivo dell'Amministrazione farsi aiutare dai cittadini per lo svolgimento di attività istituzionali, ma preannuncia astensione come segnale contro la decisione della maggioranza di non accogliere le proposte della minoranza avvalendosi della potenza dei numeri.

Sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione.

Sentiti gli interventi, **il Presidente** mette in votazione la proposta in esame.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 12 presenti – n. 4 assenti Cons. Morici Maria Luisa – Cons. Martorana Gioacchino — Cons. Guglielmo Fabiana - Cons. Bisconti Salvatore) e votanti:

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 12 presenti – n. 4 assenti Cons. Morici Maria Luisa – Cons. Martorana Gioacchino – Cons. Guglielmo Fabiana - Cons. Bisconti Salvatore) e votanti:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 3 (Martorana P.F. – M. Curvato – Martorana Giuseppa Maria Gabriella)

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto: Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani. Esame e Approvazione.

Terminata la votazione, **il Presidente** dichiara la chiusura la chiusura del punto

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, **il Presidente** dichiara la chiusura della seduta (ore 20:36).



# COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo  
III SETTORE

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA RIGENERAZIONE DEI BENI E SPAZI COMUNI URBANI. ESAME E APPROVAZIONE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

*Attesta di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e formula, e su indirizzo dell'Amministrazione comunale, formula la seguente proposta di deliberazione di competenza consiliare*

**PREMESSO** che costituisce funzione istituzionale dell'Ente la cura e la tutela dei beni comuni e degli spazi pubblici, che per la loro intrinseca natura o finalizzazione risultano funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività, il cui mantenimento e conservazione rappresentano attività di pubblico interesse.

**CONSIDERATO** che costituisce volontà di questa Amministrazione Comunale:

- coinvolgere la cittadinanza nella cura, nella tutela e nella valorizzazione di beni comuni;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasione d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la rigenerazione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

**PRESO ATTO** che il connubio tra cittadinanza attiva e pubblica amministrazione nella cura di beni comuni è stato praticato negli ultimi anni da numerosi enti locali, a partire dal Comune di Bologna, che ha inaugurato questa prospettiva nel 2014, adottando il proprio "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" e che da allora numerosi Enti locali, quali Alessandria, Bari, Bergamo, Brescia, Brindisi, Caserta, Firenze, Genova, Grosseto, L'Aquila, Livorno, Parma, Pavia, Pescara, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Sondrio, Terni, Torino e Trento (per citare solo i capoluoghi), hanno adottato discipline regolamentari equivalenti.

**CONSIDERATO** che, in attuazione di dette discipline normative comunali, i cittadini attivi possono generare un volume di energie civili estremamente rilevante, attraverso iniziative o attività con obiettivi a dimensione locale, civica, e di prossimità, non attraverso il canale tradizionale del terzo settore, ma mediante l'auto – organizzazione sulla base di reti sociali indipendenti (volontariato individuale).

**EVIDENZIATO** che la Pubblica Amministrazione è chiamata dall'ordinamento a sostenere questi fenomeni in base al principio di sussidiarietà (orizzontale), sancito dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione, che recita: "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".

**RICORDATO** che la sussidiarietà orizzontale, concernente i rapporti tra i cittadini, loro formazioni e la Pubblica Amministrazione, è un principio che mette al centro i cittadini attivi e responsabili, considerandoli una risorsa nel perseguire l'interesse pubblico, nel modello di "Amministrazione Condivisa", in cui gli amministrati (i cittadini) non solo partecipano ma si alleano con l'Amministrazione (il Comune) e, insieme, si adoperano per trovare la soluzione a problemi di interesse generale.

**RICHIAMATO** l'art. 6 dello Statuto comunale, secondo cui il Comune "*esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*" e promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

**RILEVATO**, inoltre, che lo strumento regolamentare a disciplina delle forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione locale nelle azioni di individuazione, cura e rigenerazione dei beni comuni e degli spazi pubblici costituisce è, altresì, funzionale alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), ossia sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

**CONDIDERATO** che l'adozione di un Regolamento Comunale costituisce il presupposto per poter disporre di uno strumento regolatore che consenta di accompagnare i processi di costruzione di comunità, funzionali a dare risposte a problemi cui da sola l'Amministrazione Comunale con i propri mezzi non riesce a far fronte compiutamente; risposte che sono ispirate alla corresponsabilità dei cittadini e che sono basate su una fiducia rinnovata tra cittadini attivi e Pubblica Amministrazione.

**RITENUTO** che i beni comuni e gli spazi sociali pubblici del Comune di Ficarazzi rappresentano una grande potenzialità per aumentare la qualità della vita nel territorio, con particolare riferimento a quei contesti che ancora vengono percepiti come "disagiati" o in stato di degrado, dove è necessario ancora di più agevolare e abilitare quei soggetti locali in grado di produrre iniziative e attività che creino coesione sociale, aumentando così anche la sicurezza percepita.

**RITENUTO**, pertanto, di adottare uno specifico Regolamento, come strumento di governance che disciplina:

- le tipologie e gli interventi;
- i soggetti coinvolti, le forme di consultazione pubblica, la metodologia per la collaborazione e le procedure gestionali;
- il coinvolgimento del patrimonio comunale nel rispetto degli obblighi di valorizzazione del medesimo;
- la regolazione di rapporti mediante patti di collaborazione.

**VISTO** il "Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani", composto da n. 25 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale (**All.1**).

**DATO ATTO** che detto Regolamento prevede che:

- Il rapporto giuridico tra Amministrazione e i cittadini attivi, individuali o associati, sia regolato da un cosiddetto "Patto di collaborazione";
- Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi possano coinvolti: cittadini attivi e volontariato individuale; gruppi informali (comitati e social street e altre forme di aggregazione spontanea di cittadini); associazioni legalmente riconosciute; istituzioni scolastiche e comitati di genitori; fondazioni e imprese promotrici del cosiddetto "volontariato aziendale";

- Gli interventi e le attività da realizzare debbono garantire la valorizzazione del godimento dei beni in favore della collettività, valore implicitamente riconosciuto a tutti i beni e spazi condivisi;
- La tipologia delle attività oggetto di Patto può consistere nella “cura occasionale”, nella “cura costante e continuativa”, nella “rigenerazione” con eventuale gestione, in relazione ad una graduale maggiore intensità del rapporto di collaborazione.
- Non possono accedere ai patti di collaborazione le proposte non coerenti con i principi dello Statuto del Comune di Ficarazzi e in particolare quelle che consistano: in propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana; attività imprenditoriali, commerciali aventi finalità lucrative.

**VISTI** l'art. 117, comma 6, della Costituzione e l'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono ai Comuni la titolarità della potestà regolamentare.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore III in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

**DATO ATTO** che la presente proposta dovrà essere oggetto di preventivo parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. 7) D.Lgs. n.267/2000.

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Il D.Lgs. n.117/2017;
- Lo Statuto Comunale.

#### **PROPONE**

1. Di approvare il “Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani”, composto da n. 25 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale **(All.1)**.
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
3. Di dare atto che le previsioni del Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto, entro sette giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione “atti e provvedimenti L.R. 11/2015”.
5. Di disporre, a cura della segreteria, l'inserimento del presente provvedimento in elenco nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello: “Provvedimenti”, sotto-sezione secondo livello “Provvedimenti Organi di indirizzo politico” ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D. Lgs n. 33/2013, nonché del Regolamento nella sotto-sezione di primo livello “Disposizioni Generali” - sotto-sezione secondo livello “Atti generali”.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III**  
f.to Ing. Salvatore Cecchini

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL. RECEPITO DALLA  
L.R. N. 30 DEL 23.12.2000:

Il responsabile del Settore III esprime il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione  
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**Il Responsabile del III Settore**


*(f.to Ing. Salvatore Cecchini)*

Il responsabile del Settore II esprime il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione  
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**Il Responsabile del II Settore**

*(f.to Dott. Salvatore Greco)*

**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**  
**ATTIVI ALLA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI E SPAZI COMUNI**  
**URBANI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Durata della collaborazione

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari per la cura dei beni e degli spazi pubblici

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi per la rigenerazione

Articolo 9 - Patti di collaborazione complessi – Ambiti di attività di interesse generale per eventuale gestione condivisa

Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

## **CAPO III - FORME DI SOSTEGNO E AUTOFINANZIAMENTO**

Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici

Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di Canone Unico Patrimoniale

Articolo 13 - Materiali di consumo - assistenza

Articolo 14 - Formazione

Articolo 15 - Autofinanziamento e sovvenzioni

Articolo 16 – Copertura assicurativa

## **CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

Articolo 17 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 18 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

## **CAPO V - RESPONSABILITA' E VIGILANZA**

Articolo 19 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 20 - Ambiti di responsabilità

Articolo 21 - Recesso e risoluzione

Articolo 22 - Tentativo di conciliazione

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 23 - Clausole interpretative

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

Articolo 25 – Entrata in vigore e sperimentazione

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Ficarazzi cura e tutela quei beni, definiti comuni, che per la loro intrinseca natura o finalizzazione risultano funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività; il loro mantenimento e loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse.
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
  - coinvolgere la cittadinanza nella cura attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
  - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
  - stimolare e accrescere il senso di appartenenza; generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
  - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
  - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
3. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni degli articoli 118, 117, comma 6, 114, comma 2, e 9 della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione nelle azioni di individuazione, cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Detta forma di collaborazione costituisce, altresì, strumento per perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore).
5. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o a seguito di Avviso pubblico dell'Ente.
6. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre eventuali previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) beni comuni urbani: i beni materiali che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini;
  - b) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
  - c) comune o amministrazione: il Comune di Ficarazzi nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - d) cittadini attivi: tutti i soggetti individuali, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche esercitanti attività economiche, che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e senza spendita del nome, svolgono attività in favore della comunità e dell'interesse generale (singoli cittadini; gruppi informali (comitati e social street e altre forme di aggregazione spontanea di cittadini); associazioni legalmente riconosciute; istituzioni scolastiche e comitati di genitori; fondazioni e imprese promotrici del cosiddetto "volontariato aziendale")
  - e) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale per la cura e la fruizione collettiva dei beni;
  - f) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi,

voltaa proporre interventi di cura, rigenerazione/gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un Avviso pubblico del Comune;

- g) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o di rigenerazione/gestione condivisa di beni comuni urbani;
- h) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani e degli spazi pubblici con caratteri di inclusività ed integrazione. La cura può essere occasionale o periodica; i cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti o oggetto di disponibilità nelle forme ammesse dall'ordinamento;
- i) gestione condivisa: programma di attività di valorizzazione dei beni comuni urbani, mediante iniziative, eventi e/o interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani e spazi pubblici per finalità di interesse generale e senza scopo di lucro, con caratteri inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica; di norma ha carattere periodico/continuativo;
- j) rigenerazione: programma di interventi di recupero, trasformazione e innovazione, volti alla tutela di un bene comune, o di parti di esso, o di spazi pubblici che agisce sulla consistenza materiale del bene, allo scopo di riportarlo alla funzionalità originaria, di migliorare il profilo della funzionalità originaria. Il programma può essere integrato da una proposta di cura periodica/continuativa o gestione condivisa.
- k) assenza di scopo di lucro: dall'attivazione di qualsivoglia forma di collaborazione non dovrà conseguire un'utile in favore dei cittadini attivi; eventuali introiti conseguenti allo svolgimento di qualsivoglia iniziativa di interesse pubblico dovranno essere destinati a copertura dei relativi costi, il tutto oggetto di adeguata rendicontazione.

### **Articolo 3 - Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- c) inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- d) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- e) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- f) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- g) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui

- benessere esso è funzionale;
- h) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza;
  - i) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
  - j) fruizione collettiva: la gestione del bene comune deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
  - k) sussidi e agevolazioni: ogni aderente al patto di collaborazione sostiene indipendentemente i costi relativi alle proprie attività. Sono permesse forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nelle forme previste dal presente regolamento.
  - l) universalità e trasparenza: il Comune e i cittadini attivi riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa;
  - m) gli accordi di collaborazione sono proporzionati alla natura e complessità delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e sono differenziati a seconda della tipologia di bene comune, degli ambiti sociali al cui benessere sono funzionali, degli assetti patrimoniali ed economici eventualmente coinvolti.

#### **Articolo 4 - I cittadini attivi**

1. L'intervento di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali o gruppi informali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento deve dichiarare di agire in rappresentanza di tale organizzazione.
3. Non potranno stipulare patti di collaborazione con il Comune, cittadini, comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte amministratori comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel biennio precedente, nonché i cittadini e gli enti i cui amministratori o comunque soggetti con poteri di rappresentanza siano coniuge, convivente, parenti entro il 3° grado o affini entro il 1° di amministratori del Comune. La medesima preclusione ricorre per i soggetti che risultino debitori dell'Ente a qualsiasi titolo. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che abbiano subito condanne penali definitive per i reati di cui all'art. 50/2016 o nei confronti dei quali sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. Le attività di cura e di rigenerazione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Ente e conseguentemente l'insorgenza in capo a quest'ultimo dell'obbligo di remunerazione delle attività. Le predette attività non sono altresì riconducibili a contratti di appalto per assenza di controprestazione.
5. Nella cura, nella gestione condivisa e nella rigenerazione dei beni comuni urbani è possibile impiegare, secondo modalità concordate nei patti di collaborazione, giovani reclutati attraverso il Servizio Civile Nazionale.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il patto non ha natura patrimoniale, quindi non ricade nel genus dei contratti ex art. 1321 c.c.,

non ha natura sinallagmatica (resta escluso, in senso lato, il rapporto obbligatorio) e non può avere fini di lucro.

3. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

4. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura o di rigenerazione/gestione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- f) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- g) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- h) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento;
- j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

#### **Articolo 6 – Durata della collaborazione**

1. La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale, non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione dell'onere richiesto per gli interventi necessari alla rigenerazione del bene.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

#### **Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari per la cura dei beni e degli spazi pubblici**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, occasionali o ripetuti nel tempo su spazi pubblici e/o beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Settore comunale I secondo un modello che verrà messo a disposizione sul sito internet dell'Ente.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, murali.

3. Detto Settore identifica entro 5 giorni il responsabile del Settore competente in relazione alle attività che si propongono di realizzare, che cura l'istruttoria del procedimento, accertando il possesso dei requisiti, il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica.

4. La proposta di collaborazione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria, inclusa la ripiantumazione

delle piante morte e/o la piantumazione di nuove piante e essenze arboree, la proposta dovrà essere corredata della seguente documentazione: 1. documentazione fotografica dell'area interessata. 2. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto proponente.

b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione la proposta dovrà essere corredata della seguente documentazione: 1. planimetria dell'area completa dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, e documentazione fotografica; 2. progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora; 3. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto proponente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

c) se gli interventi concernono i cigli delle strade comunali o vicinali, la proposta di adozione deve essere corredata dalla seguente documentazione: planimetria dell'area e relativa documentazione fotografica.

5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

6. L'area oggetto di Patto deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

7. Qualora fossero presentate più proposte di collaborazione relativamente al medesimo bene o spazio, dovrà darsi priorità, nell'ordine, a quella presentata da chi ha sede o residenza ~~e del domicilio~~ più prossima all'area oggetto di richiesta e secondariamente alla cronologia delle domande; in caso di domande presentate contestualmente e/o di pari prossimità si valuterà la qualità della proposta, privilegiando le istanze promosse da aggregazioni di cittadini, anche informali (associazioni, comitati civici, condomini).

8. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il responsabile del Settore comunale competente lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla sua individuazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

9. In caso di istruttoria positiva del procedimento da concludersi entro il suddetto termine di 30 giorni, il Responsabile del Settore competente sottopone alla Giunta Comunale l'approvazione della collaborazione, ferma restando la facoltà di detto Organo esecutivo di non approvare motivatamente la relativa proposta. Alla delibera di approvazione dovrà seguire la sottoscrizione del patto di collaborazione a cura del Responsabile del Settore competente.

### **Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi per la rigenerazione**

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini possono proporre di realizzare interventi di rigenerazione che comportano attività complesse volte al recupero, alla valorizzazione o alla trasformazione del bene. Gli interventi realizzati sono acquisiti al patrimonio comunale mediante accessione senza oneri a carico dell'Amministrazione. Il programma di collaborazione può essere integrato da una proposta di cura periodica/continuativa o di gestione condivisa per lo svolgimento di attività di interesse generale senza scopo di lucro. (non è ammesso lo svolgimento di attività di rilevanza economica)

2. Il provvedimento che conduce alla sottoscrizione dei patti di collaborazione complessi è di competenza della Giunta Comunale e viene adottato a seguito di un procedimento articolato nelle fasi seguenti:

Fase 1) Sollecitazione delle manifestazioni di interesse mediante avviso pubblico:

a) l'Amministrazione invita i cittadini attivi ad avanzare proposte di collaborazione mediante avviso pubblico recante un elenco di beni comuni urbani identificati, approvato dalla Giunta Comunale;

b) di norma la ricezione delle proposte si conclude dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, salva diversa previsione dell'avviso in relazione alla complessità dell'intervento; gli avvisi sono pubblicati all'albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Fase 2) Ricezione manifestazioni di interesse

a) i cittadini attivi possono avanzare proposte relative ai suddetti beni entro il termine fissato dall'Avviso o formulare in ogni momento proposte di rigenerazione relativi a beni comuni non iscritti negli elenchi elaborati dal Comune; la proposta deve identificare con chiarezza il bene e presentare una relazione illustrativa dello stesso, delle finalità, degli interventi che si intendono realizzare ed essere corredata da un piano di fattibilità e sostenibilità tecnico economica attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, anche da acquisire mediante la partecipazione a bandi di finanziamento europei, nazionali o regionali. Qualora la proposta riguardi anche l'affidamento in gestione del bene, i cittadini attivi dovranno indicare le attività di interesse comune che intendono realizzare in relazione agli ambiti indicati dal successivo art. 9 e la durata del rapporto contrattuale, nonché eventuali misure di cura periodica o continuativa del bene.

Lo sviluppo progettuale è effettuato da soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali a cura e spese dei cittadini attivi; i progetti devono acquisire il nulla osta degli organi tecnici del Comune. L'esecuzione degli interventi di rigenerazione può essere effettuata esclusivamente da soggetti professionali, in possesso dei medesimi requisiti richiesti dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), iscritti nella "white list" della Prefettura (di cui al D.P.C.M. 24.11.2016), nel rispetto delle normative in materia edilizia e previo rilascio del titolo abilitativo da parte del Settore III, se necessario ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. I cittadini attivi possono partecipare alla rigenerazione con interventi rientranti nelle abilità e nella diligenza ordinarie, sotto la direzione del responsabile del cantiere.

Fase 3) Istruttoria

a) Le proposte riguardanti beni comuni identificati dai cittadini attivi sono sottoposte alla verifica, ad opera dei Settori Comunali III e VI e di concerto con i promotori, delle seguenti condizioni:

- che i promotori non versino in alcuna delle condizioni ostative indicate all'art. 4;
- che i siti indicati risultino effettivamente e durevolmente disponibili ovvero non siano già interessati, se di proprietà comunale, da programmi di valorizzazione economica o da interventi di altro tipo;
- che la proposta arrechi un concreto miglioramento alla fruizione pubblica del bene che ne è oggetto;
- che la proposta possieda ragionevoli requisiti di fattibilità tecnica, economica e di sostenibilità, in ordine alle finalità generali perseguite, alle risorse concrete disponibili e necessarie;
- che la proposta (se contenente un programma di gestione) non sia in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune di Ficarazzi e non dia luogo ad attività di propaganda politica, sindacale e/o religiosa e non dia luogo ad attività di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia).

In fase istruttoria le proposte dei cittadini attivi possono essere rifiutate motivatamente entro 60 giorni dalla data di ricezione attestata dal Protocollo generale, solo a seguito di un tentativo di mediazione tra il Comune e il proponente che abbia dato esito negativo.

Fase 4) Realizzazione di adeguate forme di pubblicità della proposta

a) le proposte riguardanti beni comuni identificati dai cittadini attivi e risultate idonee a seguito delle verifiche descritte, vengono rese note mediante un avviso pubblico, allo scopo di prevenire successivi contrasti tra i cittadini e promuovere sinergie nell'ambito del territorio.

Nel caso che lo stesso bene sia oggetto di plurime proposte, sarà effettuato un tentativo di armonizzarle, di concerto con i promotori. Qualora non risulti possibile realizzare forme di co-progettazione tra i diversi cittadini attivi interessati, la Giunta Comunale individuerà, previa istruttoria del Responsabile del Settore competente, la migliore proposta di collaborazione tenuto conto della sua rilevanza rispetto all'interesse pubblico.

Fase 5) Redazione e stipula del patto di collaborazione:

a) la stipula del patto di collaborazione è preceduta da una fase istruttoria, necessaria ad acquisire le necessarie intese e autorizzazioni, e a stabilire di concerto con i proponenti le condizioni definitive

del patto di collaborazione. La stipula dei patti di collaborazione è attribuita al Responsabile del Settore III. La stipula del patto interviene solo a seguito dell'approvazione della proposta da parte della Giunta Comunale, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso. Il patto di collaborazione è pubblicato su apposita sezione del sito internet dell'Ente.

#### **Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi - Ambiti di attività di interesse generale per eventuale gestione**

1. I patti di collaborazione complessi per la rigenerazione di cui al precedente art. 8 possono avere ad oggetto anche la gestione condivisa, periodica/continuativa, del bene oggetto degli interventi di riqualificazione che, nell'ottica della relativa valorizzazione, può essere destinato dai cittadini attivi alla realizzazione di programmi, iniziative, eventi e/o interventi di fruizione collettiva per finalità di interesse generale e senza scopo di lucro. Il programma di collaborazione è integrato da una proposta di cura periodica/continuativa del bene.

2. Dette proposte di collaborazione possono svilupparsi negli ambiti seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell'inclusione, dell'integrazione culturale e della coesione sociale;
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, promozione della protezione degli animali, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione del contrasto allo spreco alimentare, cultura dello sport e del benessere;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di animazione territoriale e aggregazione; riqualificazione e rivitalizzazione dell'ambiente urbano;
- promozione delle pari opportunità;
- promozione della cultura della legalità.

#### **Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena la risoluzione del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare, come sopra indicata.

4. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

6. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di

cura e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

7. Il Comune può prevedere interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo per gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati. La gestione rimane soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. n.159/2011 e al Regolamento comunale in materia.

### **CAPO III - FORME DI SOSTEGNO E AUTOFINANZIAMENTO**

#### **Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi non risultano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
  - a) il sostenimento da parte dell'Amministrazione delle spese relative a determinati interventi di manutenzione;
  - b) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

#### **Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di Canone unico patrimoniale**

1. Gli interventi svolti nell'ambito dei patti di collaborazione che implicano l'occupazione di suolo pubblico sono esclusi dall'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.
2. Non sono soggette al pagamento del CUP le occupazioni di suolo pubblico funzionali alla raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

#### **Articolo 13 - Materiali di consumo - assistenza**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. In caso di mancata restituzione o di danneggiamento che renda il bene inidoneo all'uso, il cittadino attivo dovrà provvedere al risarcimento del danno e in assenza non potrà accedere nel futuro ad alcuna altra forma di collaborazione condivisa.

#### **Articolo 14 - Formazione**

1. Il Comune può promuovere e organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune può promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

### **Articolo 15 – Autofinanziamento e sovvenzioni**

1. Per il finanziamento delle iniziative e attività oggetto di patto di collaborazione, i cittadini attivi potranno effettuare raccolte fondi, garantendo massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. Qualora si intendessero realizzare raccolte fondi su suolo pubblico, l'iniziativa con indicazione delle date e dell'ubicazione, ferma restando l'esenzione da tassazione ai sensi del precedente art. 12, dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dall'Ente. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.

### **Articolo 16 – Copertura assicurativa**

1. Qualora non ne fossero provvisti, il Comune può attivare a vantaggio dei cittadini attivi, in relazione alle attività previste dai patti di collaborazione, idonee tutele assicurative nei rami malattia, infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto di patto di collaborazione.

## **CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **Articolo 17 – Comunicazione di interesse generale**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### **Articolo 18 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  - b) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  - c) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. Al fine di procedere a dette attività di verifica e valutazione i cittadini attivi, secondo le scadenze che verranno individuate nel patto di collaborazione, dovranno presentare una relazione contenente la descrizione degli interventi svolti, dei risultati raggiunti e delle risorse disponibili ed utilizzate.

## **CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 19 - Formazione per prevenire i rischi**

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Articolo 20 – Ambiti di responsabilità**

1. I cittadini attivi realizzano in autonomia le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, con riguardo, nella misura in cui l'attività lo richiede, alle seguenti responsabilità (elenco esemplificativo):
  - a) custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;
  - b) regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e conformità degli interventi alle regole dell'arte;
  - c) conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti;
  - d) sicurezza generale dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;
  - e) sicurezza dei cittadini attivi impegnati nelle attività di cura e rigenerazione;
  - f) sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;
  - g) protezione dei dati e della privacy;
  - h) smaltimento dei rifiuti.
2. I cittadini che si attivano per la cura e la rigenerazione/gestione di beni comuni urbani rispondono personalmente, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, degli eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

### **Articolo 21 – Recesso e risoluzione**

1. È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, il Comune può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

### **Articolo 22 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Articolo 23 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

### Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

### Articolo 25 - Entrata in vigore e sperimentazione


1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
2. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - Rep. n. \_\_\_\_\_.

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_.

Ficarazzi , \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Letizia Careri



**COMUNE DI FICARAZZI**

**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL  
REGOLAMENTO**

**COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA E RIGENERAZIONE DEI  
BENI E SPAZI COMUNI URBANI**

## COMUNE DI FICARAZZI

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 72 del 15.05.2023

**OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani.**

\*\*\*\*\*

In data 11/05/2023 a mezzo PEC, questo collegio, nominato con delibera consiliare n. 62 del 31.08.2021, riceveva la proposta di delibera consiliare prot. 8380 del 03 maggio 2023 avente ad oggetto: *“Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani”*. La proposta viene inviata a questo collegio al fine di rendere il necessario parere come previsto art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

**Fatta questa premessa,**

il Collegio dei revisori, si è riunito in videoconferenza il giorno 15 Maggio 2023 al fine di esaminare e rendere il dovuto parere sulla proposta di cui all'oggetto.

In videoconferenza si riuniscono:

- 1) Dott. Santo Palermo - Presidente;
- 2) Dott. Giuseppe Micale - Componente;
- 3) Rag. Giuseppe Tomasello - Componente

### Il Collegio dei Revisori

**preso atto che**

- Il comune di Ficarazzi (PA) manifesta la volontà a coinvolgere la cittadinanza nella cura, nella tutela e nella valorizzazione dei beni comunali al fine di far crescere il senso d'appartenenza, d'aggregazione e di incentivare la cittadinanza alla cura

degli spazi pubblici e limitare il degrado urbano;

**considerato che**

- i cittadini, in ottica di dette discipline normative comunali, possono generare un volume di energie rilevanti;
- la pubblica Amministrazione è richiamata dall'art. 118 comma 4 della costituzione a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- l'adozione del regolamento Comunale costituisce il presupposto per poter disporre di uno strumento che consenta di regolare ed accompagnare i processi di costruzione di comunità atte a dare risposte a problemi cui la Pubblica Amministrazione con i propri mezzi non riesce a far fronte;
- il Consiglio Comunale ha competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, di approvare regolamenti;

**Visto**

- l'art 6 dello statuto comunale il quale recita che il Comune esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni sociali;
- l'art. 117 comma 6 della costituzione e l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono ai comuni la titolarità della potestà regolamentare;
- visti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.LGS n 267/2000 dal responsabile del Settore III in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Verificato che il suddetto regolamento è formulato:**

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

**Esaminato**

il regolamento composto da sei capi e da 25 articoli, il collegio si sofferma, in particolare sul Capo III *“forme di finanziamento ed autofinanziamento”*, ed

**ESPRIME**

**Parere Favorevole** ai fini dell'approvazione della proposta consiliare prot. 8380 del 03 maggio 2023 in merito al **“Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani”**.

Invita l'Ente, in considerazione che lo stesso si trova nel quinto anno di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, a non destinare risorse per attività che non siano strettamente necessarie per la corretta ed equilibrata gestione dell'Ente.

L'organo di revisione

Dott. Santo Palermo

Rag. Giuseppe Tomasello

Dott. Giuseppe Micale

(\*) firmato digitalmente

## CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a oggetto - “Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani. Esame e Approvazione”, dotata dei prescritti pareri favorevoli.

Visto il verbale n. 72/2023, prot. n. 9320 del 16/05/2023, con il quale l’Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Udita l'esposizione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 12 presenti – n. 4 assenti Cons. Morici Maria Luisa – Cons. Martorana Gioacchino – Cons. Guglielmo Fabiana - Cons. Bisconti Salvatore) e votanti:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 3 (Martorana P.F. – M. Curvato – Martorana Giuseppa Maria Gabriella)

### DELIBERA

- **Di approvare** la proposta a oggetto - “Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura e rigenerazione dei beni e spazi comuni urbani. Esame e Approvazione”, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

F.to Il Presidente  
Marco Martorana

Il Consigliere Anziano  
F.to Domino Pietro

F. to Il Segretario Generale  
Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Letizia Careri

F.to

Ficarazzi, 24/05/2023



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

F.to Il Responsabile  
Albo Pretorio

F.to Il Segretario Generale  
Avv. Maria Letizia Careri